



LETTERA APERTA

17.02.2003

**Egregio Signor
Ministro della Giustizia
On.le Roberto Castelli
Via Arenula, 70
00186 - ROMA**

Contravvenzioni stradali errate – Ricorribilità davanti a Giudice di Pace – Richiesta modifica norme

Egregio Sig. Ministro,

la presente per esporLe brevemente la seguente questione.

Premesso che:

- probabilmente anche Lei è a conoscenza del fatto che ormai da alcuni anni, da parte dei Comandi delle polizie municipali di alcune città – in particolare Roma, Napoli e Milano – vengono recapitati ad ignari cittadini di altre città e province verbali di contravvenzione stradali assolutamente anomali: i cittadini cui vengono inviati tali verbali non si trovavano, infatti, con il proprio automezzo, nella data e nell'ora delle supposte infrazioni, nelle città interessate.
- In molti di questi casi si tratta di evidenti e confermati errori di segnalazione e/o redazione del verbale da parte degli stessi operatori delle polizie municipali; in altri si tratta o si tratterebbe di contravvenzioni elevate ad automezzi con "targhe clonate" (vedi Comune di Napoli).
- Il nostro Centro ha seguito in questi anni più di 200 casi di automobilisti dell'Alto Adige che hanno ricevuto multe errate dal Comune di Roma, circa una ventina provenienti dal Comune di Napoli, circa una ventina provenienti dal Comune di Milano e numerosi altri casi da altri Comuni.
- Gli automobilisti ricorrono in genere contro queste contravvenzioni davanti al Prefetto competente, che è quello del luogo della commessa violazione, con ovvie perdite di tempo e denaro, che non possono non apparire come vessatorie per un cittadino che, in genere, nulla ha commesso in relazione ai fatti che gli vengono contestati.
- Per quanto di nostra conoscenza, alcune Prefetture accettano senza contestazione alcuna i motivi contenuti nelle richieste di annullamento dei verbali, inviate dagli automobilisti; in genere, all'invio del ricorso non segue alcuna comunicazione di rigetto da parte del Prefetto e trascorsi 120 giorni dalla notifica del ricorso senza alcuna risposta, la questione si intende archiviata.
- Diversamente, altre Prefetture, vuoi magari per qualche vizio di forma del ricorso, vuoi per l'impossibilità pratica dell'automobilista di dimostrare che egli non si trovava nel luogo, giorno ed ora indicato nel verbale di contravvenzione, respingono i ricorsi.
- L'automobilista è costretto così eventualmente a ricorrere contro l'ingiunzione del Prefetto davanti al Giudice di Pace, sempre del luogo della commessa violazione e ciò causa all'automobilista ulteriori, ingiuste perdite di tempo e di denaro: immaginiamo un cittadino di Bergamo o Bolzano costretto a recarsi in quel di Napoli per sostenere le proprie – supponiamo - più che valide ragioni davanti al Giudice di quella città.

Ciò premesso, a prescindere da tutti gli altri profili di contestazione inerenti il modo in cui, in tali casi, la pubblica amministrazione opera nei confronti dei cittadini e che in tale sede non vogliamo comunque trattare, quello che qui vogliamo evidenziare è proprio tale ultimo aspetto della questione e cioè quello dell'ingiusto onere posto a carico dei cittadini di altre province, i quali senza magari essere mai stati a Roma o a Napoli, si vedono costretti, in caso di rigetto del loro ricorso davanti al Prefetto, a doversi recare e ad instaurare un giudizio di impugnazione dell'ingiunzione prefettizia davanti a Giudice di pace di quelle città **e non della loro!**

L'art. 25 del C.P.C. prevede, infatti, che in caso di una controversia fra il cittadino e la pubblica amministrazione il foro di competenza sia quello della pubblica amministrazione.

Nei casi in questione, riteniamo tale previsione come sommamente ingiusta e contraria, almeno nei casi ai quali ci riferiamo, a qualsiasi buona regola di semplificazione del rapporto cittadino-pubblica amministrazione. Le ragioni che ci spingono ad affermare ciò ci sembrano ovvie e non crediamo abbisognino di particolari approfondimenti.

Facciamo presente inoltre come il doversi recare – si badi bene di persona! – presso il Giudice di Pace di altra città, per un fatto del quale il cittadino non ha, per giunta, neppure nessuna colpa, scoraggi questi da tale incumbente e lo porti, rassegnato, a pagare la contravvenzione pur di togliersi di torno l'impiccio. Assolutamente inconcepibile, oltreché - ripetiamo - ingiusto!

La nostra soluzione: prevedere che, nei casi in cui il cittadino possa dimostrare la sua estraneità al fatto contestatogli, anche a mezzo di evidenze e di presunzioni, rimesse ovviamente al libero apprezzamento del giudice, **questi possa ricorrere contro il provvedimento della pubblica amministrazione, con sede in altra città, anche davanti al Giudice di Pace della propria.** Questo al fine di agevolare il diritto ad un più equo ed economico accesso alla giustizia da parte dello stesso.

Ci rivolgiamo pertanto a Lei, **affinché tale nostra proposta venga presa nella dovuta considerazione** e possa essere oggetto o diventare lo spunto per una modifica al più presto delle norme di procedura civile ed amministrativa alle quali la stessa può essere riferita.

Sottolineiamo infine un particolare motivo che ci spinge a richiedere un Suo rapido intervento sull'argomento, vale a dire quello del preoccupante fenomeno delle "targhe clonate". Se l'ingiusta contravvenzione risulta collegata ad un mezzo con targa clonata, Lei potrà ben agevolmente capire quali grattacapi, oltre a quelli ulteriori possibili, questo fatto può causare all'inerte cittadino dal non poter ricorrere rapidamente e con economia di tempo e denaro davanti al Giudice del proprio luogo di residenza!

Grati di un Suo cortese riscontro, porgiamo con l'occasione distinti saluti.

Walther Andreaus - Direzione